

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislatura

			P	A
Presidente	Luca	Zaia	X	
Vicepresidente	Marino	Zorzato	X	
Assessori	Renato	Chisso	X	
	Roberto	Ciambetti	X	
	Luca	Coletto	X	
	Maurizio	Conte	X	
	Marialuisa	Coppola	X	
	Elena	Donazzan	X	
	Marino	Finozzi	X	
	Massimo	Giorgetti		X
	Franco	Manzato	X	
	Remo	Sernagiotto	X	
Daniele	Stival	X		
Segretario	Mario	Caramel		

Struttura amministrativa competente:
Unità Complessa Tutela Atmosfera**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 54 del 18 gennaio 2011**

OGGETTO: Ditta Sigeco S.p.A.
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da circa 6MW alimentato a biomasse ligneo-cellulosiche da realizzarsi in località Lugugnana, Comune di Portogruaro (VE).
D.lgs 387/2003; D.lgs 152/2006; L.R. 11/2001

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La ditta Sigeco S.p.A , con sede legale in comune di Castelfranco Veneto (TV) - via Cazzaro n. 3, ha presentato istanza ai sensi del D. Lgs 387/2003 per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzarsi in comune di Portogruaro (VE).

L'impianto di potenza termica pari a 24,9 MWt e potenza elettrica di 6 MWe sarà alimentato da biomasse agricole del tipo ligneo-cellulosiche provenienti dalla lavorazione esclusivamente meccanica di colture locali tra cui in particolare sorgo e legno vergine, costituito da cippato proveniente da potatura di viti, da interventi silvicolture o da manutenzione forestale.

La centrale a biomassa sarà predisposta per il recupero termico del calore di condensazione e allo scopo saranno messe a disposizione due flange di interfaccia con un impianto di teleriscaldamento da utilizzarsi, stante la limitata temperatura del fluidi vettore a disposizione, per il riscaldamento di serre.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito essere di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, stabilendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni

In conformità alla DGR n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra detto, in data 10 settembre 2009 si è svolto il primo incontro con carattere istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocati gli Enti interessati, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Portogruaro (VE), dell'ARPAV di Venezia, del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i funzionari regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza è stato presentato ai convenuti il progetto dell'intervento e richieste contestualmente delle integrazioni progettuali.

Inoltre sono stati acquisiti rispettivamente:

- il parere di massima favorevole della Provincia di Venezia - Servizio Viabilità – Concessioni - trasmesso con nota del 10.07.2009 prot. n. 44102, relativamente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato subordinato alla presentazione della richiesta per l'esecuzione dei lavori da parte di ENEL quale ente gestore del Servizio con le seguenti prescrizioni:
 1. il sedime di posa dovrà avvenire in banchina non asfaltata senza intaccare le corsie stradali;
 2. in caso di impossibilità tecniche o dovute alla presenza di altri sottoservizi la posa potrà essere fatta in asse corsia di marcia della strada provinciale S.P. 70 con le seguenti modalità:
 - il tombamento dello scavo dovrà essere eseguito mediante spessori di misto granulare non inferiori a cm 40 (soffici) debitamente cilindrici a strati. Il taglio della strada per la posa del cavo telefonico dovrà essere eseguito a pareti verticali della minor larghezza possibile e della profondità minima di m 1,00 (uno) dal piano rotabile come previsto dall'art. 66 del DPR 16.12.1992 n. 495;
 - il materiale proveniente dallo scavo non potrà essere anche temporaneamente depositato sulla strada nè sulla banchina ma asportato a mezzo autocarri in modo che la terra non abbia ad invadere la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse, il concessionario sarebbe tenuto a ripristinarli onde garantire lo scolo delle acque, sistemando la dovuta segnaletica per la riduzione del traffico a sensi unici alternati;
 - di cm 20 oppure con spessori di sabbia bagnata, mentre gli ultimi 40 cm con misto stabilizzato e calce idraulica in ragione di 80 kg/mc e le successive pavimentazioni in conglomerato bituminoso aperto;
 - trascorsi almeno 6 mesi e dopo la visita di controllo verranno effettuate le debite riprese e verrà steso il tappeto di usura dello spessore compreso di cm 3;
 - nel tratto oggetto di parallelismo il tappeto di usura dovrà essere messo in opera per una larghezza pari a quella della corsia, previo fresatura della stessa, mentre nei punti di attraversamento il tappeto di usura dovrà essere steso per una larghezza non inferiore a m 6.00 ed inoltre dovrà essere rifatta la segnaletica orizzontale preesistente.
- il parere dell'Unità di progetto Energia – trasmesso con nota del 07.09.2009 prot. n. 486838/59.08 con il quale, tra l'altro, si chiede che *“l'impianto sia realizzato in sintonia con la Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficacia degli usi finali dell'energia ed anche con la più recente Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*.

A margine della riunione la Ditta ha presentato:

- parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto-Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto prot. n. 9352 del 2.07.2009;
- nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni prot. n. ITV/III/4565/12967/MFdel 01.09.2009;
- nulla osta del Ministero dello Sviluppo economico-Dipartimento per l'Energia prot. n. 4542 del 9.07.2009;
- nulla osta dell'Aeronautica Militare-Comando 1^a Reg. Aerea prot. n. TR1-RTP/21/15838/343/2009/II del 15.07.2009;
- nulla osta del Comando Militare Esercito “Veneto” prot. n. M_D-E24475/24870 del 25.08.2009
- nulla osta dell'Ascopiave rif.to: OF/ff/299/2009 del 19.08.2009;
- nulla osta della CAIBT S.p.A – Servizio Idrico Integrato prot. n. 779 del 30.07.2009.

La Ditta, in risposta a quanto richiesto nel corso del primo incontro della Conferenza di Servizi, ha provveduto ad inoltrare delle integrazioni.

Il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 25 marzo 2010, la quale con parere n. 3671 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A**.

Successivamente in data 29 giugno 2010 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria alla quale, convocati gli Enti interessati, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Portogruaro (VE), della Provincia di Venezia, dell'ARPAV di Venezia, del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i funzionari regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dei lavori il rappresentante dell'Amministrazione comunale ha prodotto alcuni rilievi peraltro già anticipati nel precedente incontro della Conferenza di Servizi ed elencati in una nota del Comune di Portogruaro avente prot. n. 47050 del 24.09.2009 e ribaditi con nota prot. n. 30509 del 29.06.2010.

Di seguito si riporta un estratto della sopra citata nota del Comune di Portogruaro:

“.....in Comune di Fossalta di Portogruaro, in ambito contermine, è in corso un'iniziativa per la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a biomasse vegetali avente potenza di circa 13 MW, questo anche per evidenziare come il bacino di approvvigionamento della biomassa sia già ampiamente servito da detta centrale.....”;

“.....per quanto attiene alle opere di mitigazione la ditta propone la sistemazione con piantumazioni nell'area perimetrale dell'impianto, ad esclusione del lato a nord verso l'area denominata ex ENI, nonchè la dipintura dei fabbricati con colorazioni atte ad attenuare l'impatto visivo.

Sarebbe opportuno proporre ulteriori mitigazioni ad esempio anche a mezzo di lievi movimenti di terra a verde alberato o una mitigazione cromatica per i depositi alti 5 m, che hanno una superficie laterale ad impatto decisamente esteso.....”;

“analizzare il traffico viario con la presentazione di un piano di viabilità/impatto viabilistico in considerazione dei 6 mezzi/ora (60 mezzi/giorno) necessari al trasporto della biomassa che sarà raccolta in 60 gg (con un percorso medio di 35 Km), nonchè per i mezzi in entrata/uscita in regime ordinario”;

“.....per quanto attiene al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) non risulta siano state verificate al vincolo di “geosito” art. 24 NTA: devono essere verificate le prescrizioni di cui al punto 7 e 8 del medesimo articolo, atteso anche che dall'analisi geologica allegata al PAT in corso di formazione si riscontra che l'intervento in argomento ricade in un “geosito” ...”;

“per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua calda in uscita dal ciclo di lavorazione prima di essere reimpressa nella Roggia Lugugnana, acqua da utilizzarsi per riscaldamento di serre e/o per teleriscaldamento non si è dato seguito a quanto richiesto da questo Comune”;

“..... l'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento sui ricettori sensibili è stato valutato sulla base della caratterizzazione acustica già attualmente rilevabile in zona Da tale analisi si evince in primo luogo l'inapplicabilità dei limiti di immissione differenziali.

In secondo luogo si rileva che la pressione complessiva esercitata dalle sorgenti di rumore installate presso l'impianto ricade nei limiti di emissione previsti dalle vigenti disposizioni legislative nei confronti dei ricettori considerati”. L'ufficio Ambiente del Comune di Portogruaro “ritiene tuttavia che i valori assoluti di emissione delle sopraccitate sorgenti di rumore (in particolare le torri di evaporazione ed il camino fumi) non rientrino nei limiti previsti dalla tabella B del vigente DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.....”.

“da quanto si evince nel documento della VINCA non risulta sia stato attentamente valutato l'impatto che l'acqua reimpressa nella Roggia Lugugnana, dopo il ciclo di lavorazione, può provocare sugli equilibri ecologici del sito “Natura 2000”, si chiede quindi un approfondimento sulle caratteristiche, compresa la temperatura, delle acque reimmesse nella Roggia Lugugnana”;

“un ulteriore elemento da non sottovalutare è la formazione di odori legato allo stazionamento di materiale organico che va incontro a fermentazione sul quale non risulta prodotta alcun approfondimento.”

- “...la società Sigeco S.p.A. non ha in alcun modo ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare vedi L. 241/90 e s.m.i.) in merito all’informazione e coinvolgimento della popolazione interessata dall’intervento, come auspicato da questa Amministrazione già in conferenza istruttoria”

Il rappresentante della Provincia di Venezia, chiarito che la competenza della propria Amministrazione è relativa alle linee elettriche, ha sostanzialmente comunicato la necessità di alcune integrazioni per poter procedere all’espressione del parere, ai sensi della L.R. 24/91, alla realizzazione dell’elettrodotto dell’impianto.

Il rappresentante dell’ARPAV ha ribadito quanto già espresso nella seduta della CTRA del 25.03.2010 relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la classificazione delle polveri provenienti dal sistema di trattamento delle stesse emissioni, della camera di combustione e post-combustione e del sistema automatico di blocco dell’alimentazione. Viene per altro ricordato che i rappresentanti della Sigeco, già in quella sede, avevano dichiarato la disponibilità della Ditta ad ottemperare a quanto richiesto dal rappresentante dell’ARPAV.

Il responsabile del procedimento, preso atto delle osservazioni poste dalla Provincia e dal Comune, in accordo con esse, ha ritenuto opportuno assegnare alla Ditta un termine di 20 giorni per effettuare le verifiche e integrazioni richieste dagli Enti parte nel procedimento.

Successivamente in data 6 agosto 2010 si è svolta presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Portogruaro (VE), della Provincia di Venezia, dell’ARPAV di Venezia, del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i funzionari regionali dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell’incontro si sono espressi favorevolmente alla realizzazione del progetto:

- il rappresentante della Provincia di Venezia;
- il rappresentate del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale a condizione che: *“l’impianto di captazione e smaltimento delle acque meteoriche posto a servizio dell’area in oggetto e tutte le opere previste per l’attingimento di acqua dal canale consorziale siano adeguate alle indicazioni di seguito elencate:*
 1. *al fine di evitare che, in caso di piena o comunque di livello idrici elevati nel canale Lugugnana, non sia consentito lo scarico per gravità delle acque meteoriche e/o di raffreddamento provenienti dall’impianto in progetto, dovrà essere predisposto il sollevamento di tali acque verso il canale consorziale, dimensionando in maniera adeguata la portata delle pompe e i livelli di avvio;*
 2. *sempre nell’eventualità di cui al punto precedente, dovrà essere predisposto uno sfioro dal bacino di laminazione verso il fossato a sud dell’area di intervento, al fine di consentire lo scolo anche verso il canale del bacino Villa, Affluente Vescovado. La quota di sfioro dovrà essere concordata in sede esecutiva con l’Ufficio Tecnico del Consorzio;*
 3. *si conferma la possibilità di temporanee condizioni di ridotta disponibilità idrica del canale consorziale Lugugnana, a fronte delle quali si prende atto della predisposizione dell’impianto ad un regime di funzionamento che ne preveda anche spegnimento in caso di necessità, come sopra richiamato. A riguardo si precisa che il livello idrico minimo nel canale al di sotto del quale non sarà possibile effettuare l’attingimento verrà stabilito dal Consorzio e indicato nell’atto di concessione relativo alla realizzazione dell’opera di presa. Si precisa inoltre che detto livello potrà comunque essere soggetto a successiva modifica qualora, a seguito di una evoluzione del quadro ambientale o di nuove disposizioni normative, dovesse significativamente variare nel tempo il regime idraulico del corso d’acqua;*
 4. *in riferimento a quanto indicato al suddetto punto 3 si precisa inoltre che, al fine di operare un adeguato controllo ed una modulazione dei livelli confacente alle esigenze di funzionamento dell’impianto, deve ritenersi necessario, con costi a carico della Società richiedente, il ripristino dei manufatti di regolazione del nodo Vescovado, attualmente dismessi, situati a valle del ponte sul canale Lugugnana della Strada Provinciale 70, da*

dotare inoltre di adeguato sistema di automazione e telecontrollo.

5. *relativamente al canale Affluente Vescovado dovrà essere mantenuta libera da ingombri (recinzioni, siepi etc.) una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 5 m lateralmente al canale, lato opposto rispetto alla S.P. 70, per consentire il transito dei mezzi consorziali impiegati nelle operazioni di sorveglianza e manutenzione*
6. *In relazione al canale Lugugnana e all'argine Lugugnana Destro, si richiede sia mantenuta libera, come descritto al punto precedente, una fascia di larghezza non inferiore a 8 m dal limite demaniale delle sopra richiamate opere idrauliche.*

Inoltre per tutte le opere realizzate entro le pertinenze o ad una distanza inferiore a 10 m dal limite demaniale delle opere in gestione a questo Consorzio (canale Lugugnana, argine Destro Lugugnana e canale Affluente Vescovado) il Consorzio, in relazione alle disposizioni finali a conclusione della Conferenza dei Servizi, procederà d'ufficio al rilascio dell'eventuale relativo atto di concessione, nel quale potranno essere contenute eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio, ai sensi di quanto previsto dalle norme di polizia per la conservazione delle opere di bonifica (art 133 del R.D. 368/1904)";

- *il rappresentante dell'ARPAV ha ribadito quanto manifestato nella seduta della CTRA del 25.03.2010 di cui al parere n. 3671 e relativamente al punto 2 delle prescrizioni propone di "lasciare il by-pass chiedendo alla Ditta di effettuare la registrazione DCS dell'apertura della valvola con l'obbligo di comunicare agli Enti le anomalie che si verificano nel corso della gestione dell'impianto".*

Il responsabile del procedimento ha riportato le prescrizioni indicate nella relazione tecnica illustrativa redatta dagli uffici regionali per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, alla quale è stata allegata un planimetria con indicate le aree interessate dalle prescrizioni stesse:

"1. Realizzazione di una schermatura, lungo l'intero perimetro dell'area, evidenziata nell'allegato A con linea in colore verde e n. 1.

L'intervento di mitigazione e compensazione dovrà essere progettato per l'impianto di specie arboree e arbustive, per una fascia pari ad almeno 15 metri;

2. Realizzazione di boschetti con funzione di schermatura, evidenziati nell'allegato A con campitura in colore giallo e n. 2.

Tali interventi di mitigazione e compensazione dovranno essere progettati per l'impianto di boschetti di tipo planiziale, mesofili, con strutture tipiche dei quercu/carpineti, utilizzando piante di 2-3 anni e di altezza pari a mt. 1,5 -2,00;

Riguardo ai precedenti punti n. 1 e n. 2, si prescrive inoltre che l'impianto della vegetazione sia contestuale o precedente all'inizio dei lavori edili e che gli interventi di manutenzione siano previsti dal relativo capitolato e concordati con il Servizio Forestale Regionale.

Il progetto d'impianto della fascia perimetrale e dei boschetti dovranno prevedere specie autoctone certificate (vedi D.Lgs. 386/2003), evitando i caratteri della regolarità e linearità (andamento fortemente ondolato);

3. Riguardo alle aree esterne ai fabbricati, nonché quelle destinate a deposito dei materiali, si prescrive che siano mantenute il più possibile permeabili, compatibilmente con le esigenze funzionali e gestionali dell'impianto (allegato A – area campita in colore marrone e n. 3);

4. I colori delle facciate esterne dei fabbricati, compresi quelli destinati ad ospitare gli impianti, dovranno essere tenui e scelti tra le tipiche tonalità in uso per l'edilizia rurale tradizionale, al fine di ridurre la visibilità";

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha prescritto alla Ditta l'assistenza archeologica durante le fasi dello scavo. Detta assistenza dovrà essere effettuata da un operatore archeologo di provata esperienza specifica nel settore, esterno all'Amministrazione, con onere non a carico della Soprintendenza, a cui spetta comunque la vigilanza sull'esecuzione delle opere previste;

Il rappresentante del Comune di Portogruaro ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto per le motivazioni di seguito riportate:

”l’Amministrazione, quale Ente direttamente interessato alla tutela del territorio oltre che il più attento conoscitore del paesaggio, rileva che l’intervento proposto ha un impatto considerevole sull’ambiente rurale contermina, che risulta ancora integro rispetto agli assetti fondiari. Rileva altresì come l’intervento non tenga in attento esame le disposizioni in materia di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio.

Ogni decisione su installazioni di questo tipo di impianti si ritiene debba necessariamente essere programmata, al fine della rispondenza ai requisiti e obiettivi in materia energetica e verificata all’intento di uno studio generale del territorio, con un’analisi delle caratteristiche e delle invarianti ambientali, come anche delle sue risorse e peculiarità produttive. Il tutto con l’obiettivo di pianificare le attività per ottenere il miglior risultato qualitativo in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili e di “uso del territorio”.

Si rimarca ancora il fatto che l’area del portogruarese è interessata da almeno due centrali già autorizzate e da un numero elevato di nuove richieste di insediamento di impianti di produzione di energia a biomasse, tanto da ritenere problematico il reperimento delle risorse agricole necessarie alla loro alimentazione.

In questo senso non pare che si sia valutato dagli organi competenti l’impatto complessivo che avranno queste centrali rispetto al territorio.

Si ritiene in particolare che autorizzare nuovi punti di emissione di polveri sottili vada in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle stesse chiaramente esplicitati nel Piano regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004.

Inoltre si fa presente che la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ha deliberato di elaborare un piano energetico di Zona, la cui predisposizione verrebbe di fatto vanificata dalle continue autorizzazioni rilasciate dalla Regione.

In questo senso si ribadisce l’insensatezza della situazione autorizzatoria in essere che risulta priva di qualsivoglia pianificazione in carenza di un Piano Energetico Regionale.

In conclusione ed in ragione delle motivazioni sopraesposte il Comune esprime voto negativo in conferenza, fermo restando il principio del dominio della prevalenza delle opinioni espresse in conferenza ed evidenziando che l’autorizzazione rilasciata dalla Regione in contrasto con questa manifestazione e priva di motivazioni puntualmente riferite alle criticità più volte evidenziate dal Comune, potrebbe essere illegittima.”

A conclusione della riunione la Conferenza, considerato che le osservazioni avanzate dal Comune di Portogruaro con nota prot. n. 47050 del 24.09.2009 e sostanzialmente richiamate nelle successive comunicazioni, sono state analizzate dalla CTRA per l’espressione del proprio parere, sulla scorta del progetto presentato dalla ditta Sigeco S.p.A., preso atto del parere negativo del Comune di Portogruaro, tenuto conto dei pareri espressi dai rappresentanti degli Enti competenti, ha approvato la realizzazione dell’impianto con le prescrizioni indicate dalla CTRA nel parere n. 3671 del 25 marzo 2010 e formalizzate dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, dall’Arpav, nonché quelle indicate nella relazione tecnica illustrativa per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29.12.2003;
VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 03.04.2006;
VISTA la Legge Regionale n° 11 del 13.04.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 2166 del 11.07.2006;
VISTO il Parere n° 3671 espresso dalla CTRA nella seduta del 25.03.2010;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta Sigeco S.p.A., con sede legale in Comune di Castelfranco Veneto (TV) - via Cazzaro n. 3, all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia alimentato da biomasse agricole del tipo ligneo cellulosica, della potenza elettrica pari a 6 MW e della potenza termica pari a 24,9 MW, da realizzarsi in Comune di Portogruaro (VE), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3671/2010 di cui all'**allegato A** del presente provvedimento, nonché delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria del 6 agosto 2010;
3. di prendere atto del rilascio a favore del gestore di rete alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di rete nel tratto compreso tra la cabina di consegna ed il punto di connessione, tenendo conto che in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia non è prevista la messa in pristino dell'impianto di rete per la connessione;
4. di disporre che la Ditta entro 15 giorni dalla pubblicazione sul BUR Veneto del presente provvedimento depositi presso gli uffici del Comune di Portogruaro (VE), della Provincia di Venezia, dell'ARPAV, del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e della Regione Veneto, in conformità a quanto disposto con la prescrizione n.13 del parere della CTRA n. 3671/2010, *“un'analisi del traffico indotto dall'approvvigionamento del combustibile necessario per alimentare la centrale”*;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Sigeco S.p.A., al Comune di Portogruaro (VE), alla Provincia di Venezia, all'ARPAV, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, all'ENEL Distribuzione SpA e al Gestore Servizi Elettrici.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
F.to Avv. Mario Caramel

Il Presidente
F.to Dott. Luca Zaia